Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 9 febbraio 1952 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 gennaio 1952, n. 41.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, concernenti l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, è ratificato.

Il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — Tra la lettera *c*) e la lettera *d*), che diventa *e*), è inserita la seguente:

«*d*) controllare l'esercizio delle autostrade non appartenenti allo Stato».

Art. 12. — E' soppresso il secondo comma.

Art. 15. E' sostituito dal seguente:

« Il Consiglio d'amministrazione è composto:

a) del Ministro per i lavori pubblici, che lo presiede;

b) del Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici;

c) del direttore generale;

d) del direttore del servizio amministrativo;

e) del direttore dei servizi tecnici e degli ispettori generali tecnici;

f) del direttore capo di ragioneria;

g) di due consiglieri di Stato;

h) di un sostituto avvocato generale dello Stato;

i) di un designato dal Ministero dell'interno;

l) di un designato dal Ministero delle finanze;

m) di un designato dal Ministero del tesoro;

n) di un ufficiale generale o di un ufficiale superiore designato dal Ministero della difesa;

o) del funzionario che presiede al servizio della viabilità ordinaria nel Ministero dei lavori pubblici;

p) di un designato dal Ministero dei trasporti;

q) di un designato dall'Automobil Club Italiano;

r) di un designato dal Touring Club Italiano;

s) di un tecnico docente nella Facoltà d'ingegneria dell'Università di Roma;

t) di un esperto in materia stradale e scelto fra una terna di persone designate dalla Associazione fra ingegneri ed architetti italiani a carattere nazionale più rappresentativa ».

Art. 16. — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« I membri del Consiglio di amministrazione di cui alle lettere *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), *o*), *p*), *q*), *r*), *s*), *t*), del precedente art. 15 sono nominati con decreto del Ministro, su designazione degli organi competenti ».

Art. 17. — E' sostituito dal seguente:

« Il parere del Consiglio di amministrazione è richiesto:

a) sul progetto di bilancio preventivo, sulle proposte di variazione in corso di esercizio e sul conto consuntivo;

b) sulle norme di massima per la esecuzione delle opere interessanti la viabilità statale;

c) sui programmi di massima per il miglioramento della rete stradale affidata all'Azienda, e per le nuove costruzioni di strade statali e autostrade;

d) sul programma di ripartizione dei fondi annualmente assegnati per la manutenzione ordinaria;

e) sui progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture di importo superiore a cento milioni quando all'appalto si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata, o mediante appalto-concorso; ovvero d'importo superiore a cinquanta milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia;

f) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali, quando ciò che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente lire dieci milioni;

g) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni di prezzi contrattuali effettuate in corso di esecuzione dei lavori o ad avvenuta ultimazione quando l'importo totale della revisione non sia inferiore a lire cinquecentomila e superi la metà dell'importo contrattuale;

h) sulle domande di concessione di lavori per sistemazione o miglioramento delle strade statali o per costruzione di nuove autostrade;

i) sulle eventuali modificazioni ai capitolati speciali-tipo per la manutenzione stradale e per gli approvvigionamenti relativi;

l) sulle proposte di modificazioni dell'organizzazione centrale o periferica della Azienda;

m) sulle proposte di nuova classificazione e di declassificazione di strade statali;

n) sui provvedimenti riguardanti lo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato appartenenti ai ruoli dell'Azienda;

o) su ogni altro argomento, sul quale il Ministro abbia ritenuto di promuovere il suo parere.

I provvedimenti del Ministro eventualmente non conformi al voto del Consiglio saranno motivati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno dieci consiglieri, oltre quella di chi lo presiede. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente ».

Art. 19. — Le disposizioni di cui alle lettere *c*) e *g*) sono sostituite dalle seguenti:

« *c*) dal direttore dei servizi tecnici e dagli ispettori generali tecnici presenti in sede »;

« *g*) dal designato dal Ministero del tesoro, membro del Consiglio di amministrazione ».

Art. 20. — E' sostituito dal seguente:

« Il parere del Comitato è richiesto:

a) sui progetti di lavori e forniture di importo complessivo fra lire cinquanta milioni e cento milioni quando all'appalto si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero di importo compreso fra lire quindici milioni e lire cinquanta milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia;

b) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Consiglio di amministrazione che non ne facciano crescere l'importo oltre il limite del quinto, salve restando le facoltà attribuite agli ingegneri capi compartimento nei casi di urgenza previsti dall'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive variazioni;

c) sulle istituzioni di liti attive;

d) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali quando ciò che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire tre milioni ma non le lire dieci milioni;

e) sugli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie qualunque sia lo importo, quando non si tratti delle controversie di cui alla precedente lettera *d*);

f) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni di prezzi contrattuali effettuate in corso di esecuzione dei lavori o ad avvenuta ultimazione quando l'importo totale della revisione superi le lire cinquecentomila ma non ecceda la metà dell'importo contrattuale;

g) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti;

h) sui movimenti dei funzionari preposti ai compartimenti regionali della viabilità statale e alle divi-

sioni amministrative della Direzione generale od a funzioni più elevate;

i) su ogni altro argomento sul quale il Ministro o il direttore generale abbia ritenuto di sentire il suo parere e che non sia di competenza del Consiglio di amministrazione.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato occorre la presenza di almeno quattro consiglieri oltre quella di chi lo presiede.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente ».

Art. 21. — E' sostituito dal seguente:

« E' richiesto il parere degli ispettori generali tecnici:

a) sui progetti di lavori e forniture di importo compreso fra lire dieci milioni e lire cinquanta milioni quando si intenda provvedere all'esecuzione per asta pubblica, licitazione privata o appalto-concorso; ovvero di importo compreso fra lire cinque milioni e lire quindici milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia;

b) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Comitato, che non ne facciano crescere l'importo oltre il quinto dell'importo del progetto principale;

c) sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori superiori ai giorni trenta;

d) sull'approvazione di verbali di nuovi prezzi che importino maggiore spesa;

e) sull'esame delle contestazioni con le imprese circa gli ordini dell'ingegnere capo compartimento dati in corso d'opera;

f) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisione di prezzi contrattuali effettuate in corso di esecuzione dei lavori o ad avvenuta ultimazione quando l'importo totale della revisione non superi le lire cinquecentomila, nonchè alla concessione degli acconti sui compensi stessi, per qualsiasi importo;

g) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali quando ciò che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma non eccedente le lire tre milioni.

Per progetti di lavori e forniture di importo non eccedente lire dieci milioni quando si intenda provvedere ad asta pubblica, licitazione privata od appalto-concorso; ovvero di importo non eccedente lire cinque milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia, è sufficiente il visto di approvazione del capo compartimento ».

Art. 23. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il parere del Consiglio di Stato deve essere richiesto sui progetti dei lavori e forniture d'importo superiore ai cento milioni quando s'intenda provvedere alla esecuzione per asta pubblica, licitazione privata o appalto concorso, ed ai cinquanta milioni quando s'intenda provvedere a trattativa privata od in economia ».

Art. 27. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il rimanente personale non di ruolo comunque denominato, già appartenente alla cessata Azienda Autonoma Statale della Strada, ovvero alla cessata direzione generale della viabilità statale o ai dipendenti uffici del Genio civile per la viabilità statale, ovvero appartenente agli uffici centrali e periferici dell'A.N.A.S., il quale all'atto della entrata in vigore della legge di ratifica del presente decreto si trovi a prestare servizio senza interruzione con mansioni impiegatizie da data anteriore al 1° maggio 1947 presso la Direzione generale dell'Azienda medesima o presso gli uffici locali preposti alla gestione delle strade statali, sarà classificato dalla predetta data del 1° maggio 1947 nella categoria stabilita per gli avventizi statali dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e fruirà del trattamento fissato da tale decreto-legge e successive disposizioni ».

Art. 30. — E' aggiunto il seguente terzo comma:

« Il beneficio di cui al primo comma del presente articolo si applica anche agli impiegati dei gruppi *A* e *B*, passati nei ruoli dell'A.N.A.S., ai sensi del precedente art. 28, che anteriormente alla assunzione in ruolo, abbiano prestato servizio non di ruolo presso l'A.N.A.S. medesima o presso gli enti che l'hanno preceduta nella gestione delle strade statali ».

Art. 32. — Le disposizioni di cui alla lettera a) sono sostituite dalle seguenti:

« a) sino al massimo della metà, mediante appositi concorsi per titoli ed esami ai quali sono ammessi gli impiegati non di ruolo, attualmente in servizio presso l'Azienda, i quali siano in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, all'atto del concorso, nell'Amministrazione dei lavori pubblici, per l'ammissione nel ruolo cui aspirano e prestino ininterrotto lodevole servizio con funzioni proprie del ruolo medesimo da data anteriore al 10 giugno 1940, ovvero siano combattenti, invalidi di guerra e categorie equiparate e prestino tale servizio da almeno due anni alla data del bando di concorso. L'esame di concorso consiste in una prova scritta ed una orale che verteranno:

1) per i tecnici, sulla costruzione di ponti, strade e tecnica delle pavimentazioni stradali;

2) per il personale amministrativo di gruppo *A* e per quello contabile: sulle materie previste dalle norme vigenti all'atto del concorso per corrispondente personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

3) per il personale amministrativo di gruppo *B* sulle seguenti materie: a) nozioni di diritto privato e amministrativo; b) nozioni sui servizi e sulla legislazione dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.; c) nozioni di contabilità generale e amministrativa del patrimonio dello Stato. Per la prova scritta la Commissione esaminatrice stabilirà, in conformità delle vigenti disposizioni, una terna di temi per ciascuna delle singole materie e tra quelli estratti il candidato sceglierà quello da svolgere. I posti saranno conferiti in base a graduatoria di merito formata dalle Commissioni di cui al precedente art. 29 ».

Il penultimo comma è sostituito dal seguente:

« Sempre nella prima applicazione del presente decreto i posti che risulteranno disponibili nei gradi iniziali dei ruoli di gruppo *C* e del personale subalterno, dopo l'inquadramento di cui ai precedenti articoli 29 e 31, primo comma, saranno conferiti mediante appositi concorsi per titoli ai quali possono prender parte tutti gli impiegati non di ruolo che alla data di entrata in vigore della legge di ratifica del presente decreto si trovino a prestare servizio senza interruzione presso gli uffici dell'Azienda da data anteriore al 1° maggio 1947 e

che abbiano i requisiti prescritti per l'ammissione nei rispettivi ruoli. Tali posti saranno conferiti in base a graduatoria formata rispettivamente dalle Commissioni di cui ai precedenti articoli 29, lettera *d*) e 31 ».

Art. 34. — Si aggiunge il seguente comma:

« Le norme di carriera del personale dei ruoli tecnici dell'Azienda saranno determinate da apposito regolamento; fino a quando questo non sarà emanato si applicheranno al personale stesso le disposizioni concernenti il personale degli analoghi ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici ».

Art. 36. — Il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Il personale dei capi cantonieri, cantonieri scelti, cantonieri ed allievi cantonieri, di cui alla legge 22 dicembre 1932, n. 1754, rimane alle dipendenze dell'A.N.A.S. e costituisce il personale degli agenti subalterni stradali con l'organico stabilito dalla tabella *E* allegata al presente decreto e vistata dal Ministro per i lavori pubblici e da quello per il tesoro, la quale sostituisce quella annessa al decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1486. Al personale predetto è attribuito il trattamento giuridico spettante agli agenti subalterni delle Amministrazioni dello Stato con il trattamento economico di cui alla tabella *F* allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per i lavori pubblici e da quello per il tesoro, la quale sostituisce la tabella n. 12 dell'allegato II al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778. Nella tabella n. 3 dell'allegato III al decreto medesimo sono soppresse le colonne delle retribuzioni relative ai cantonieri scelti ed ai cantonieri.

Ai fini dell'attribuzione dei nuovi stipendi e ad ogni altro effetto si calcolano gli anni di servizio prestati nella precedente qualifica di incaricato stabile; per l'aumento immediatamente successivo, si applica la disposizione dell'articolo 4, quinto comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 2395 ».

Art. 40. — Le disposizioni di cui alle lettere *e*) ed *f*) sono sostituite dalle seguenti:

« *e*) dai canoni ed altre somme dovute per licenze e concessioni che vengono accordate sulle strade statali;

« *f*) da tutti i proventi di qualsiasi natura derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze delle strade e autostrade statali, dalla vendita dei relitti e di aree rimaste disponibili dopo la cessazione dell'uso pubblico delle strade stesse e di parte di esse e dalla eventuale alienazione ad altri enti dei materiali di cui al successivo art. 47; ».

Art. 51. — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Le citazioni, le sentenze ed ogni altro atto giudiziario devono essere notificati, a pena di nullità da pronunciarsi anche di ufficio, al Ministro per i lavori pubblici in rappresentanza dell'Azienda, presso l'ufficio dell'Avvocatura nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale viene introdotta o pende la causa, o che abbia pronunziato la sentenza, fatta eccezione per i giudizi innanzi ai conciliatori ed ai pretori anche in sede di opposizione ad ingiunzione come per quelli che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, o dinanzi agli arbitri, per i quali è sufficiente la notifica direttamente al Ministro presso gli uffici centrali o periferici dell'Azienda ».

Art. 56-*bis* (nuovo). — « Fino al 30 giugno 1952, per necessità inerenti al funzionamento dei servizi, riconosciute tali all'unanimità dal Consiglio di amministrazione, la A.N.A.S è autorizzata, per la promozione ai gradi superiori al 9° del proprio personale, a prescindere dai limiti minimi di permanenza nel grado precedente che risultino stabiliti dalle vigenti disposizioni ».

La tabella *B* è sostituita dalla seguente:

Compartimento della viabilità

TERRITORIO	Sede	Sezioni staccate dipendenti
1. Lazio	Roma	
2. Umbria	Perugia	
3. Toscana	Firenze	
4. Liguria	Genova	
5. Piemonte	Torino	
6. Lombardia	Milano	
7. Venezia Tridentina e Cadore	Bolzano	
8. Veneto e Friuli	Venezia	Udine
9. Emilia e Romagna	Bologna	
10. Marche	Ancona	
11. Abruzzi	Aquila	Pescara
12. Campania e Molise	Napoli	Campobasso
13. Puglie	Bari	Foggia-Lecce
14. Lucania	Potenza	
15. Calabria	Catanzaro	Reggio Calabria Cosenza
16. Sicilia	Palermo	Catania
17. Sardegna	Cagliari	Sassari

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 2 gennaio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — SCELBA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 8 gennaio 1952, n. 42.

Proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per piccole derivazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' prorogata di quindici anni la durata delle utenze d'acqua pubblica aventi per oggetto piccole derivazioni che siano scadute dopo il 10 giugno 1940 o che scadranno entro il termine di anni cinque dalla data di entrata in vigore della presente legge, e che prima della pubblicazione della presente legge non siano state rinnovate ovvero non abbiano formato oggetto di domanda di rinnovo già respinta.

La detta proroga riguarda anche la durata delle utenze, sempre aventi per oggetto piccole derivazioni, che hanno titolo a riconoscimento in base all'art. 2, let-

tere *a*) e *b*) e all'art. 3 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ma che non siano state ancora riconosciute.

Art. 2.

Qualora, ai sensi dell'art. 30 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, venga accordata la rinnovazione delle utenze che abbiano fruito della proroga a norma del precedente art. 1, la rinnovazione medesima decorrerà dalla data della scadenza originaria della utenza.

Art. 3.

I titolari delle utenze di cui al precedente art. 1 che abbiano cessato o cessino di utilizzare l'acqua alla scadenza originaria delle utenze e che non intendano fruire della proroga di cui all'art. 1 medesimo, devono notificare la rinuncia alla proroga entro il termine di tre mesi dalla data dell'intimazione a pagare il canone demaniale in applicazione della presente legge.

Nel caso di inosservanza del termine, si applica la norma del penultimo comma dell'articolo unico della legge 18 ottobre 1942, n. 1434.

Art. 4.

Qualora, ai sensi degli articoli 19 e 44 del regolamento sulle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche 14 agosto 1920, n. 1285, si respinga in tutto o in parte una domanda intesa ad ottenere la rinnovazione, a norma dell'art. 30 del testo unico di leggi approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, con l'emissione del decreto relativo cessa in tutto o in parte l'efficacia della proroga di cui al precedente art. 1.

Nel caso in cui non sia stata presentata domanda di rinnovo, la proroga può essere dichiarata inefficace, in tutto o in parte, qualora ricorrano gli stessi motivi indicati negli articoli 28, 30 e 31 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, osservandosi le forme prescritte per la reiezione delle domande di rinnovazione.

Nei casi di inefficacia della proroga, l'obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualità che trovasi in corso alla data del decreto di cui ai precedenti commi.

Art. 5.

Per la rinnovazione del riconoscimento delle piccole derivazioni sarà sufficiente la presentazione della sola domanda.

Art. 6.

Le norme di cui alla presente legge non si applicano alle utenze praticate con le acque derivate dai canali demaniali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 8 gennaio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — ZOLI — VANONI — FANFANI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 18 gennaio 1952, n. 43.

Norme per il reclutamento dei commissari di leva.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale civile del ruolo dei commissari di leva è tratto per concorso per titoli dagli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente o nelle posizioni di « ausiliaria » o della « riserva », aventi grado di capitano, maggiore, tenente colonnello e colonnello di tutte le armi e servizi, che non abbiano superato, alla data del decreto che bandisce il concorso, l'età di 58 anni.

Al detto personale dipendente dal Ministero della difesa, sono applicabili le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, salvo quanto appresso stabilito.

Art. 2.

Gli ufficiali vincitori del concorso, provenienti dal servizio permanente, all'atto della nomina all'impiego civile sono trasferiti nei ruoli dell'ausiliaria.

La nomina a commissario di leva sarà confermata con decreto del Ministro per la difesa dopo un anno dalla effettiva assunzione in servizio. Anche prima di tale termine, però, il Ministro ha facoltà insindacabile di dichiarare, con suo decreto, non confermata la nomina.

Nel caso che non intervenga la suddetta conferma, gli ufficiali vincitori del concorso sono ripristinati nella precedente posizione semprechè ne abbiano ancora i requisiti fisici. Gli ufficiali del servizio permanente, qualora vengano a risultare in soprannumero, sono riassorbiti nei quadri con le prime vacanze che successivamente si verificheranno nel rispettivo grado.

Art. 3.

Ferma restando la posizione nel ruolo acquisita dai commissari di leva nominati anteriormente al 1° gennaio 1925, i commissari di leva reclutati dopo detta data prendono posto nel ruolo, ai soli effetti dei rapporti gerarchici, in base al grado di ufficiale rivestito all'atto della nomina all'impiego civile. A parità di grado ha la precedenza il più anziano nel grado stesso.

Art. 4.

Gli ufficiali in servizio permanente conservano, con la nomina a commissari di leva, il trattamento economico goduto quali ufficiali. Agli ufficiali dell'ausiliaria e della riserva spettano le competenze cui avrebbero avuto diritto nel caso di normale richiamo in servizio temporaneo.

Agli stessi spettano i medesimi aumenti di stipendio che vengono assegnati, anche per promozioni, ad ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianità o di minore anzianità, appartenenti alla stessa arma o servizio, sino a raggiungere il massimo dello stipendio del grado immediatamente superiore a quello rivestito all'atto della nomina all'impiego civile. I predetti aumenti di stipendio sono attribuiti con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo unico del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 295.

Ai commissari di leva provenienti da ufficiali il trattamento di quiescenza viene liquidato calcolando il servizio di commissario di leva come prestato nella qualità di ufficiali richiamati in servizio temporaneo.

Restano ferme le disposizioni del 2° e 3° comma dell'art. 13 del regio decreto 23 febbraio 1928, n. 327, per i commissari nominati prima del 1° gennaio 1925, e per quelli provenienti da armi o servizi che eventualmente non fossero più compresi nell'ordinamento dell'Esercito.

Art. 5.

Gli ufficiali aventi grado di colonnello, nominati commissari di leva in seguito a concorso, non possono beneficiare, per promozione al grado di generale conseguita nella posizione di congedo, di assegni superiori a quelli del grado di colonnello da essi rivestito all'atto della nomina all'impiego civile, nè fruire degli assegni relativi al grado di generale di brigata in conseguenza di promozione al grado superiore del colonnello del servizio permanente della stessa arma o servizio che abbia uguale o minore anzianità.

Art. 6.

In via transitoria, gli ufficiali dell'Esercito che abbiano già prestato servizio in qualità di facenti funzioni di commissario di leva presso le Commissioni temporanee di leva e che abbiano superato il limite di età stabilito nell'art. 1 possono essere ammessi al primo concorso per commissari di leva che verrà indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, purchè non abbiano superato alla data del relativo bando il 60° anno di età.

Art. 7.

E' abrogato il regio decreto-legge 27 giugno 1935, numero 1276, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1936, n. 89.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1951.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Lucca per il triennio 1951-1953.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 21 dicembre 1947, col quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Lucca per il triennio 1948-1950;

Considerato che col 31 dicembre 1950, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dallo incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di Sanità di Lucca, pel triennio 1951-1953, i signori:

Francesconi prof. Frediano, medico chirurgo;
Pfanner prof. Felice, medico chirurgo;
Sampaolesi prof. Guido, pediatra;
Paoli avv. Alessandro, esperto in materie amministrative;
Bianchi dott. Alfredo, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1951

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1952
Registro Presidenza n. 58, *foglio n.* 245. — FERRARI

(576)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1951.

Attivazione del nuovo catasto terreni per il comune di Taipana, in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per il comune di Taipana, facente parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Tarcento, in provincia di Udine;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° marzo 1952 per il comune di Taipana facente parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Tarcento, in provincia di Udine.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1951

p. *Il Ministro*: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1951
Registro Finanze n. 28, *foglio n.* 71. — LESEN

(621)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1951.
Nuove concessioni di importazione temporanea.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 3 ottobre 1951;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di sei mesi, la importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi controsegnati:

Merci ammesse alla importazione temporanea	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla imp. temp.	Termine massimo per la riesportazione
1. Tessuti a maglia di nylon e di rayon misto con altre fibre tessili.	Per la confezione di guanti.	kg. 100	6 mesi
2. Luppolo.	Per la fabbricazione della birra (concessione decorrente dal 13 settembre 1951).	kg. 50	1 anno
3. Trecce grezze di paglia.	Per la fabbricazione di lavori di paglia, quali borse, cestini, sporte, ecc.	kg. 100	6 mesi
4. Borace.	Per la produzione di perborato sodico (concessione decorrente dal 25 settembre 1951).	kg. 500	6 mesi
5. Resine sintetiche speciali (cloruro di polivinile).	Da impiegare, come materiale isolante, nella fabbricazione di cavi e conduttori elettrici (concessione decorrente dal 12 ottobre 1951).	kg. 100	1 anno
6. Vergella di acciaio, ricoperta con lamine di rame (copperweld).	Per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici (concessione decorrente dal 28 novembre 1951).	kg. 100	2 anni
7. Acciaio in fili ricoperti con lamine di rame (copperweld).	Per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici (concessione decorrente dal 12 ottobre 1951).	kg. 100	2 anni

Art. 2.

E' consentita per la durata di sei mesi, decorrente dal 9 luglio 1951, la importazione temporanea di materiali da ripresa fotografica e radiofonica (registrazione su disco, su filo e su nastro), appartenenti a giornalisti stranieri, che vengano in Italia per svolgervi missione radiogiornalistiche e « reportages » speciali.

La riesportazione dei materiali di cui al precedente comma dovrà aver luogo entro sei mesi dall'importazione temporanea.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1951

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1952
Registro Finanze n. 2, foglio n. 275. — LESEN

(637)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1952.
Sostituzione di un componente della segreteria del Consiglio superiore delle miniere.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 27 gennaio 1947, n. 73, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 giugno 1950, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1950 al registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 74, concernente la costituzione del Consiglio stesso per il triennio 19 giugno 1950-18 giugno 1953;

Visto il decreto Ministeriale in data 20 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1950 al registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 185, con il quale è stata ricostituita la segreteria del Consiglio predetto;

Ritenuto che l'ing. Lauri Raffaele, addetto alla segreteria in qualità di esperto tecnico, è stato destinato ad altro incarico;

Riconosciuta la necessità della sostituzione del predetto ing. Lauri;

Decreta:

Articolo unico.

L'ing. Gallina Mario è chiamato a far parte della segreteria del Consiglio superiore delle miniere, in qualità di esperto tecnico, in sostituzione dell'ing. Lauri Raffaele destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 gennaio 1952

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1952
Registro Industria e commercio n. 11, foglio n. 221

(603)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimento di titolo Consolidato 3,50 % (1906)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 31.

E' stata chiesta la traslazione del certificato del Consolidato 3,50 % (1906) n. 227.817 di annue L. 423,50 intestato a Papalardo Antonietta di Giuseppe Remigio, moglie di Caruso Giuseppe fu Andrea domiciliata in Palermo, con vincolo dotale.

Poichè il detto certificato è mancante del secondo mezzo foglio di compartimenti già usati per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto-legge 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 29 gennaio 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(570)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 33

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura dell'8 febbraio 1952

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,92	Borsa di Palermo	624,91
» Firenze	624,90	» Roma	624,90
» Genova	624,90	» Torino	624,92
» Milano	624,92	» Trieste	624,92
» Napoli	624,90	» Venezia	624,90

Media dei titoli dell'8 febbraio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,525
Id. 3,50 % 1902	64,55
Id. 3 % lordo	66,10
Id. 5 % 1935	94,20
Redimibile 3,50 % 1934	71,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,725
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,30
Id. 5 % 1936	90,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	96,65
Id. 5 % 1960	96,60

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 8 febbraio 1952:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,90
1 dollaro canadese	» 623,50

Cambi di compensazione vigenti

(Valevole ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

N. 34

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 9 febbraio 1952

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,90	Borsa di Palermo	—
» Firenze	624,90	» Roma	624,88
» Genova	624,90	» Torino	624,92
» Milano	624,90	» Trieste	624,92
» Napoli	624,90	» Venezia	624,90

Media dei titoli del 9 febbraio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,60
Id. 3,50 % 1902	64,40
Id. 3 % lordo	66 —
Id. 5 % 1935	94,20
Redim.bile 3,50 % 1934	71,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,275
Id. 5 % 1936	90,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	96,65
Id. 5 % 1960	96,65

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 9 febbraio 1952:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,89
1 dollaro canadese	» 623,72

Cambi di compensazione vigenti

(Valevole ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Giuseppe De Mola di Pasquale, nato a Capurso (Bari) il 10 febbraio 1909, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la Università di Bari nel 1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(593)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Estratto del verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Voghera (Pavia), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 17 novembre 1951, il rag. Battista Ferrari è stato eletto presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Voghera (Pavia), in liquidazione coatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(581)

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 20 dal 16 al 31 ottobre 1951

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Asti	Vigliano	B	—	1
Id.	Castelnuovo Calcea	B	—	1
Bari	Sannicandro di Bari	O	—	1
Benevento	Bucciano	B	—	1
Id.	Limatola	B	—	1
Id.	Amorosi	B	—	1
Brescia	Capriano Azzano	B	—	1
Brindisi	Francavilla Fontana	O	—	1
Catanzaro	Rombiolo	B	—	1
Id.	Zambrone	B	—	1
Foggia	Casalnuovo Monterotaro	B E O Cap	1	—
Id.	Celenza Valfortore	B	2	—
Id.	Chieuti	B O	1	—
Id.	Foggia	B	—	1
Id.	Lucera	B	—	1
Id.	Serracapriola	E O Cap	—	1
Id.	San Giovanni Rotondo	O S	2	—
Id.	San Marco in Lamis	B S	2	—
Frosinone	Cassino	B	—	1
Id.	Guarcino	B	—	1
Id.	Frosinone	B	—	2
Id.	Falvaterra	B	—	1
Matera	Pomarico	E	1	—
Id.	Matera	B	1	—
Id.	Montalbano	O	1	—
Id.	Miglionico	E	—	1
Milano	Magnago	B	—	1
Napoli	Napoli	B	—	1
Id.	San Giorgio a Cremano	B	—	1
Id.	Torre Annunziata	B	—	1
Pavia	Magherno	B	—	1
Perugia	Cascia	O	1	1
Id.	Foligno	B	—	1
Pescara	Bussi	O	1	—
Potenza	Moliterno	O Cap	1	—
Id.	Pietrapertosa	B	1	—
Roma	Ariccia	B	—	1
Id.	Palestrina	B	—	1
Id.	Roviano	Cap	1	—
Id.	Roma	B	—	1
Id.	Trevignano Romano	B	—	1
Salerno	Sanza	O	1	—
Id.	Sarno	B	1	—
Sassari	Ittiri	B	—	1
Taranto	Castellaneta	B	—	1
Id.	Ginosa	E	—	1
Viterbo	Viterbo	B	—	1
			18	34
	Carbonchio sintomatico			
Cagliari	Solarussa	B	—	1
Trento	Canale San Bovo	B	—	1
			—	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Afta epizootica			
Alessandria	Alessandria	B	—	1
Id.	Oviglio	B	—	1
Asti	Cocconato	B	—	1
Bergamo	Bergamo	B	—	1
Id.	Bolgare	B	—	2
Id.	Bonate di Sotto	B	—	1
Id.	Brembate di Sopra	B	—	3
Id.	Calusco	B	—	3
Id.	Carvico	B	—	5
Id.	Cisano	B	—	1
Id.	Erve	B	—	1
Id.	Filago Marne	B	—	1
Id.	Monte Marenzo	B	—	1
Id.	Pedrengo	B	—	1
Id.	Torre de' Busi	B	—	1
Id.	Trescore	B	—	1
Id.	Zanica	B	—	1
Bologna	Bazzano	B	1	—
Id.	Bologna	B	—	3
Id.	Calderara	B	1	—
Id.	Granarolo	B	—	1
Id.	Malalbergo	B	—	1
Id.	Sala Bolognese	B	—	1
Bolzano	Bolzano	B	—	2
Id.	Laives	B	—	1
Id.	Rasun Valdaora	B	—	1
Brescia	Brescia	B	1	2
Id.	Corzano	B	1	—
Id.	Leno	B	1	—
Id.	Lonato	B	—	1
Como	Asso	B	—	1
Id.	Brivio	B	—	1
Id.	Cantù	B	—	1
Id.	Civate	B	—	1
Id.	Dolzago	B	—	1
Id.	Montano	B	—	1
Id.	Lecco	B	—	1
Id.	Oggiono	B	—	1
Id.	Santa Maria di Rovagnate	B	—	1
Id.	Valmadrera	B	—	1
Cuneo	Alba	B	—	1
Id.	Gallo Grinzane	B	—	1
Ferrara	Bondeno	B	1	—
Id.	Copparo	B	1	—
Id.	Ferrara	B	—	1
Id.	Iolanda di Savoia	B	—	1
Id.	Poggio Renatico	B	—	1
Id.	Portomaggiore	B	—	1
Firenze	Firenze	B	2	—
Id.	Prato	B	—	3
Id.	Scandicci	B	—	1
Id.	Vernio	B	—	1
Frosinone	Coreno Ausonio	B	—	1
Genova	Ceranesi	B	—	3
Id.	Genova	B	—	1
Gorizia	Capriva	B	—	3
Id.	Farra d'Isonzo	B	—	1
Grosseto	Follonica	S	1	—
Id.	Id.	B	1	—
Id.	Gavorrano	B	1	—
Latina	Aprilia	B	2	—
Lecce	Otranto	B	1	—
Lucca	Massarosa	B	—	1

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Mantova	Mantova	B	—	1
Id.	Moglia	B	—	1
Id.	Porto Mantovano	B	—	1
Milano	Arluno	B	1	1
Id.	Corbetta	B	—	1
Id.	Gessate	B	—	1
Id.	Lodi	B	—	2
Id.	Parabiago	B	—	1
Id.	San Giuliano Milanese	B	—	1
Id.	Settala	B	1	—
Id.	Trucazzano	B	—	1
Modena	Nonantola	B	—	1
Novara	Pombia	B	—	1
Padova	Albignasego	B	—	2
Id.	Campo San Martino	B	—	2
Id.	Cittadella	B	—	4
Id.	Codevigo	B	—	1
Id.	Correzzola	B	—	1
Id.	Curtarolo	B	—	2
Id.	Lozzo Atestino	B	—	1
Id.	Padova	B	—	3
Id.	Piombino Dese	B	—	1
Id.	Rovolon	B	—	2
Id.	Rubano	B	—	3
Id.	San Giorgio delle Pertiche	B	—	3
Id.	San Giorgio in Bosco	B	—	2
Id.	Trebaseleghe	B	—	2
Id.	Vescovana	B	—	1
Id.	Vigonza	B	—	3
Id.	Villanova di Camposampiero	B	—	2
Palermo	Ficarazzi	B	—	2
Parma	Golese	B	1	—
Id.	Medesano	B	1	—
Id.	Roccabianca	B	—	1
Id.	San Lazzaro	B	1	—
Id.	Soragna	B	1	—
Pavia	Cergnago	B	—	1
Id.	Pieve Porto Morone	B	—	1
Id.	Monticelli Pavese	B	—	1
Id.	Rosasco	B	—	1
Id.	Valle Lomellina	B	—	1
Perugia	Città di Castello	B	1	—
Pescara	Spoltore	B	—	1
Piacenza	Gossolengo	B	—	1
Pistoia	Pistoia	B	—	1
Id.	Serravalle Pistoiese	B	—	1
Id.	Tizzana	B	—	1
Reggio Emilia	Campagnola	B	—	1
Id.	Reggio nell'Emilia	B	—	1
Roma	Roma	B	—	1
Rovigo	Ariano Polesine	B	—	1
Id.	Contarina	B	—	1
Id.	Guardà Veneta	B	—	1
Id.	Polesella	B	1	—
Id.	Taglio di Po	B	—	1
Salerno	Altavilla Silentina	B	1	—
Id.	Battipaglia	B	1	—
Id.	Castellabate	B	6	—
Id.	Cava dei Tirreni	B	1	—
Id.	Montecorice	B	2	—
Id.	Id.	B	2	—
Id.	Nocera Superiore	B	1	—
Salerno	Ogliastro Cilento	B	3	—
Id.	Ottati	B	1	—
Id.	Rocca d'Aspide	B	2	—
Savona	Alassio	B	—	1
Id.	Arnasco	B	—	1
Id.	Savona	B	—	1
Siracusa	Avola	B	—	1
Id.	Noto	B	—	1
Id.	Palazzolo Acreide	B	—	1
Id.	Siracusa	B	—	2
Torino	Moncalieri	B	—	1
Id.	Nichelino	B	—	1
Id.	Vinovo	B	—	2
Treviso	Cappella Maggiore	B	—	1
Id.	Carbonera	B	—	1
Id.	Castelfranco Veneto	B	—	2
Id.	Cessalto	B	—	1
Id.	Cordignano	B	—	1
Id.	Farra di Soligo	B	—	1
Id.	Fonte	B	—	1
Id.	Maser	B	—	2
Id.	Oderzo	B	—	1
Id.	Pieve di Soligo	B	—	2
Udine	Arta	B	—	8
Id.	Aviano	B	—	6
Id.	Bertiolo	B	—	1
Id.	Cividale del Friuli	B	—	1
Id.	Colloredo di Monte Albano	B	—	1
Id.	Comeglians	B	—	2
Id.	Coseano	B	—	1
Id.	Dignano	B	—	1
Id.	Forni di Sotto	B	—	1
Id.	Gemona	B	—	1
Id.	Gonars	B	—	2
Id.	Maiano	B	—	2
Id.	Montereale Cellina	B	—	3
Id.	Moruzzo	B	—	1
Id.	Nimis	B	—	1
Id.	Pagnacco	B	—	1
Id.	Palazzolo dello Stella	B	—	1
Id.	Pasian di Prato	B	—	1
Id.	Pontebba	B	—	1
Id.	Povoletto	B	—	37
Id.	Pradamano	B	—	2
Id.	Remanzacco	B	—	5
Id.	Rive d'Arcano	B	—	1
Id.	San Quirino	B	1	1
Id.	Socchieve	B	—	4
Id.	Tavagnacco	B	—	1
Id.	Tolmezzo	B	—	10
Id.	Terzo d'Aquileia	B	—	1
Id.	Tricesimo	B	—	5
Id.	Udine	B	—	1
Id.	Zoppola	B	—	2
Varese	Busto Arsizio	B	—	1
Id.	Castiglione Olona	B	—	2
Id.	Gerenzano	B	—	1
Id.	Luino	B	—	2
Id.	Sumirago	B	1	—
Id.	Venegono	B	—	2
Venezia	Campagna Lupia	B	—	1
Id.	Camponogara	B	—	1
Id.	Caorle	B	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Venezia	Eraclea	B	1	3
Id.	Iesolo	B	—	1
Id.	Mira	B	—	1
Id.	San Donà di Piave	B	—	2
Id.	San Michele al Tagliamento	B	—	1
Verona	Trevenzuolo	B	2	1
Id.	Albaredo d'Adige	B	—	1
Id.	Veronella	B	—	2
Id.	Villafranca di Verona	B	—	1
Id.	Cavaion	B	—	1
Vicenza	Bassano del Grappa	B	—	1
Id.	Castelgomberto	B	1	—
Id.	Schio	B	—	1
Id.	Schiavon	B	1	—
Id.	Thiene	B	—	1
			52	297
	Malrossino dei suini			
Ancona	Agugliano	S	4	3
Id.	Fabriano	S	—	1
Id.	Osimo	S	1	—
Id.	Senigallia	S	1	3
Ascoli Piceno	Acquasanta	S	3	1
Id.	Appignano	S	1	—
Id.	Ascoli Piceno	S	2	2
Id.	Castignano	S	3	—
Id.	Cossignano	S	1	—
Id.	Fermo	S	1	—
Id.	Force	S	1	—
Id.	Montalto	S	1	—
Id.	Montappone	S	2	—
Id.	Monte Giberto	S	—	2
Id.	Montelparo	S	1	—
Id.	Santa Vittoria	S	5	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	2	—
Avellino	Calitri	S	—	2
Id.	Montemarano	S	—	1
Id.	Senerchia	S	—	1
Id.	Serino	S	—	1
Bari	Trani	S	1	—
Belluno	Belluno	S	2	1
Id.	Castello Lavazzo	S	1	—
Id.	Cortina d'Ampezzo	S	1	—
Id.	Falcade	S	1	—
Id.	Limana	S	2	—
Id.	Mel	S	2	1
Id.	Santa Giustina	S	—	1
Id.	Sospirolo	S	1	—
Id.	Soverzene	S	—	1
Id.	Trichiana	S	1	—
Benevento	Melizzano	S	—	3
Bergamo	Valbrembo	S	—	1
Bologna	Castello di Serravalle	S	—	1
Id.	Budrio	S	—	2
Id.	Castel San Pietro	S	—	3
Id.	Granarolo	S	—	2
Bolzano	Barbiano	S	—	1
Id.	Bolzano	S	—	3
Id.	Castelrotto	S	—	1
Brescia	Chiari	S	—	—
	Segue: *Malrossino dei suini*			
Brescia	Gambara	S	1	—
Id.	Gussago	S	1	—
Id.	Lonato	S	1	—
Id.	Puegnago	S	1	—
Id.	Trenzano	S	1	—
Campobasso	Castelmauro	S	—	3
Id.	Gildone	S	—	1
Id.	Guglionesi	S	—	3
Id.	Morrone del Sannio	S	—	1
Id.	Palata	S	—	2
Chieti	Casacanditella	S	1	2
Id.	Carpineto Sinello	S	—	1
Id.	Chieti	S	4	3
Id.	Colledimezzo	S	1	1
Id.	Lanciano	S	5	2
Id.	Quadri	S	—	2
Id.	San Vito	S	—	2
Id.	Tollo	S	—	3
Id.	Torino di Sangro	S	—	1
Id.	Vasto	S	2	2
Cuneo	Alba	S	—	1
Id.	Centallo	S	—	2
Id.	Frabosa Soprana	S	1	—
Id.	Frabosa Sottana	S	1	—
Id.	Grinzane Cavour	S	1	—
Id.	Trinità	S	1	—
Ferrara	Copparo	S	—	1
Foggia	Casalvecchio di Puglia	S	2	—
Id.	Castelluccio Valmaggiore	S	1	—
Id.	Foggia	S	1	1
Id.	Lucera	S	1	—
Id.	Monteleone di Puglia	S	1	—
Id.	Orsara di Puglia	S	1	—
Id.	Serracapriola	S	—	1
Id.	San Marco in Lamis	S	—	1
Id.	San Paolo di Civitate	S	1	—
Id.	Torremaggiore	S	3	—
Id.	Troia	S	1	—
Forlì	Forlì	S	1	—
Id.	Galeata	S	—	1
Frosinone	Pignataro Interamna	S	—	2
Id.	Sora	S	—	3
Gorizia	Gorizia	S	—	2
Id.	Romans	S	—	4
Grosseto	Arcidosso	S	—	5
L'Aquila	San Demetrio né Vestini	S	—	1
Id.	Fontecchio	S	—	1
Lucca	Camporgiano	S	3	—
Id.	Vagli Sotto	S	5	—
Mantova	Borgofranco sul Po	S	—	1
Id.	Magnacavallo	S	—	1
Id.	Marmirolo	S	—	1
Matera	Craco	S	1	—
Id.	Stigliano	S	1	—
Id.	Montalbano	S	1	—
Id.	Miglionico	S	—	1
Id.	Tursi	S	—	1
Modena	Cavezzo	S	—	3
Id.	Modena	S	—	1
Id.	Savignano	S	—	2
Novara	Novara	S	1	—

Segue: *Malrossino dei suini*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Novara	Castellazzo	S	1	—
Id.	Prato Sesia	S	1	—
Id.	San Pietro Mosezzo	S	1	—
Padova	Bagnoli di Sopra	S	—	1
Id.	Padova	S	—	1
Palermo	Palermo	S	—	2
Parma	Cortile San Martino	S	—	3
Id.	Medesano	S	—	1
Id.	Noceto	S	—	3
Id.	Salsomaggiore	S	—	2
Id.	San Secondo	S	—	1
Id.	Sissa	S	—	2
Pavia	Bressana	S	1	—
Id.	Santa Giuletta	S	1	—
Id.	Mezzana Rabattone	S	1	—
Id.	Ottobiano	S	—	1
Id.	Mortara	S	—	1
Id.	Candia Lomellina	S	—	1
Perugia	Città della Pieve	S	—	1
Id.	Nocera Umbra	S	—	1
Id.	Montefalco	S	2	3
Id.	Spello	S	—	1
Pesaro Urbino	Urbino	S	2	5
Id.	Pesaro	S	1	10
Id.	Mondolfo	S	—	6
Id.	Sant'Angelo in Lizzola	S	—	10
Id.	Petriano	S	—	1
Id.	Montelabbate	S	—	6
Id.	Fossombrone	S	—	8
Id.	Pennabilli	S	—	2
Id.	Sant'Ippolito	S	—	1
Id.	Barchi	S	—	1
Id.	Montemaggiore	S	—	3
Id.	Piagge	S	—	1
Id.	Frontone	S	—	5
Id.	Cagli	S	—	1
Pescara	Torre de' Passeri	S	—	3
Id.	Farindola	S	—	1
Id.	Rosciano	S	—	2
Pisa	San Miniato	S	—	2
Potenza	Rionero in Vulture	S	1	—
Id.	Genzano di Lucania	S	2	2
Id.	Lavello	S	1	—
Id.	Trivigno	S	—	6
Id.	Vaglio Lucano	S	—	1
Ragusa	Vittoria	S	—	1
Id.	Chiaramonte	S	—	1
Reggio Emilia	Fabbrico	S	—	1
Id.	Montecchio	S	—	1
Id.	Quattro Castella	S	—	1
Id.	Reggio nell'Emilia	S	—	1
Id.	Rolo	S		1
Id.	Villa Minozzo	S	—	1
Rieti	Rieti	S	—	4
Rovigo	Lendinara	S	—	2
Id.	Lusia	S	—	1
Id.	Rovigo	S	1	1
Id.	Villadose	S	1	—
Salerno	Colliano	S	1	—
Id.	Mercato San Severino	S	1	—
Id.	Vallo della Lucania	S	1	—
Sondrio	Colorina	S	1	—
Id.	Trevisio	S	—	1
Teramo	Basciano	S	1	2
Id.	Campli	S	—	2
Id.	Colledara	S	—	1
Id.	Sant'Omero	S	—	3
Id.	Silvi	S	1	—
Id.	Teramo	S	—	4
Terni	Terni	S	—	2
Torino	Chiomonte	S	1	—
Id.	Moncalieri	S	—	1
Trento	Albiano	S	—	1
Id.	Civezzano	S	—	1
Treviso	Godena di Sant'Urbano	S	1	—
Id.	Miane	S	1	—
Id.	Paese	S	—	1
Id.	Preganziol	S	1	—
Id.	Spresiano	S	—	1
Id.	San Biagio di Callalta	S	—	1
Id.	Segusino	S	1	—
Id.	Valdobbiadene	S	—	1
Id.	Volpago del Montello	S	1	—
Id.	Zenson di Piave	S	—	1
Udine	Aquileia	S	1	—
Id.	Arzene	S	1	—
Id.	Azzano Decimo	S	1	1
Id.	Basiliano	S	2	—
Id.	Fagagna	S	—	2
Id.	Forgaria	S	1	1
Id.	Lestizza	S	1	—
Id.	Martignacco	S	1	—
Id.	Moruzzo	S	—	1
Id.	Pozzuolo	S	—	1
Id.	San Giorgio della Richinvelda	S	2	1
Id.	Spilimbergo	S	2	—
Id.	Valvasone	S	1	—
Varese	Lonate Pozzolo	S	1	—
Id.	Sesto Calende	S	1	—
Venezia	Eraclea	S	—	1
Id.	Quarto d'Altino	S	—	1
Id.	Torre di Mosto	S	—	2
Verona	Angiari	S	1	—
Id.	Bovolone	S	1	—
Id.	Cerea	S	1	—
Id.	Rivoli Veronese	S	—	2
Id.	Caprino Veronese	S	—	1
Id.	Legnago	S	—	2
Vicenza	Albettone	S	—	2
Id.	Grancona	S	—	1
Id.	Malo	S	—	2
Id.	Marostica	S	—	2
Id.	Mossano	S	—	2
Id.	Villaga	S	—	1
Id.	Vicenza	S	—	2
Viterbo	Vallerano	S	1	—
			138	273

Peste e setticemia dei suini

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ancona	Senigallia	S	1	2
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	S	1	2
Id.	Fermo	S	—	1
Id.	Monteleone di Fermo	S	2	—

Segue: *Peste e setticemia dei suini*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Ascoli Piceno	Ripatransone	S	1	—
Belluno	Pieve d'Alpago	S	2	—
Bergamo	Fara Olivana	S	—	1
Brindisi	Ceglie Messapico	S	4	—
Campobasso	Vinchiaturo	S	—	
Caserta	Caserta	S	—	
Catanzaro	Simbario	S	—	1
Chieti	Furci	S	—	1
Id.	San Buono	S	—	1
Id.	Gissi	S	—	1
Firenze	Castelfiorentino	S	1	—
Foggia	Apricena	S	—	1
Id.	Pietramontecorvino	S	—	1
Id.	San Paolo di Civitate	S	1	—
Matera	Accettura	S	—	1
Modena	San Possidonio	S	1	—
Perugia	Nocera Umbra	S	—	1
Potenza	San Fele	S	1	—
Id.	Montemilone	S	1	—
Id.	Rionero in Vulture	S	1	1
Id.	San Chirico Raparo	S	—	1
Reggio Emilia	Cavriago	S	1	—
Id.	Campagnola	S	—	1
Id.	Reggio nell'Emilia	S	—	1
Salerno	Fisciano	S	1	—
Id.	Olevano sul Tusciano	S	1	—
Id.	Rocca d'Aspide	S	1	—
Sassari	Nulvi	S	—	1
Id.	Bessude	S	—	1
Id.	Pozzomaggiore	S	—	1
Id.	Ploaghe	S	—	1
Varese	Caronno Pertusella	S	—	1
Id.	Uboldo	S	—	1
			21	27

Morva

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Foggia	Castelluccio de Sauri	E	2	—
Id.	Cerignola	E	1	—
Id.	Deliceto	E	1	—
Id.	Orta Nova	E	1	—
			5	—

Rabbia

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Bari	Bari	Can	—	1
Id.	Ruvo di Puglia	Can	—	1
Bergamo	Calcio	Can	—	1
Brescia	Nuvolera	Can	1	—
Foggia	Ascoli Satriano	Can	1	—
Id.	Deliceto	Can	—	1
Id.	Volturino	E B C	1	—
L'Aquila	Carsoli	Can	—	1
Lecce	Galatina	Can	—	1
Matera	Matera	Can	—	2
Milano	Besate	Can	—	1
Napoli	Marano di Napoli	Can	—	1
Palermo	Palermo	Can	—	1
Id.	Roccamena	Can	—	2
			3	13

Rogna

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Caserta	Maddaloni	E	1	—
Foggia	Deliceto	O	1	—
Id.	San Giovanni Rotondo	O	1	—
Grosseto	Manciano	O	2	—
L'Aquila	Acciano	O	1	—
Id.	Fontecchio	O	1	—
Id.	Molina Aterno	O	1	—
Id.	Poggio Picenze	O	1	—
Latina	Sabaudia	O	1	—
Id.	Rocca Massima	O	—	—
Perugia	Massa Martana	O	1	1
			11	1

Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Catania	Bronte	O	2	—
Foggia	Apricena	Cap	1	—
Id.	Cagnano Varano	Cap	1	—
Frosinone	Trevi nel Lazio	O	—	1
L'Aquila	Anversa degli Abruzzi	Cap	1	—
Id.	Castellafiume	O	1	—
Palermo	Cinisi	O	—	1
Perugia	Norcia	Cap	1	—
Id.	Vallo di Nera	Cap	1	—
Potenza	Palazzo San Gervasio	O	1	—
Roma	Ciciliano	Cap	1	—
Id.	Pomezia	O	1	—
Id.	Riano	O	1	—
Id.	Rocca Canterano	Cap	1	—
Id.	Roviano	O	1	—
Id.	Roma	O	1	1
			15	3

Aborto epizootico

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ancona	Chiaravalle	B	—	1
Asti	Villa San Secondo	B	—	1
Belluno	Cortina d'Ampezzo	B	—	3
Bergamo	Alzano Lombardo	B	1	—
Id.	Arzago d'Adda	B	1	—
Id.	Bariano	B	1	1
Id.	Bergamo	B	4	—
Id.	Branzi	B	20	—
Id.	Brignano Gera d'Adda	B	1	—
Id.	Comunnuovo	B	1	—
Id.	Clusone	B	25	—
Id.	Covo	B	1	—
Id.	Mezzoldo	B	2	—
Id.	Misano	B	1	—
Id.	Mornico al Serio	B	1	—
Id.	Rovetta	B	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Aborto epizootico*			
Bergamo	Scanzorosciate	B	1	—
Id.	Spirano	B	4	—
Id.	Vilminore di Scalve	B	1	—
Bologna	Budrio	B	2	—
Id.	Crevalcore	B	1	—
Id.	Galliera	B	1	—
Id.	Medicina	B	1	—
Id.	Minerbio	B	1	—
Id.	Molinella	B	1	—
Id.	Ozzano dell'Emilia	B	3	—
Id.	Pieve di Cento	B	1	—
Id.	San Giorgio di Piano	B	1	—
Id.	San Giovanni in Persiceto	B	[illegible]	—
Id.	Bologna	O	4	—
Bolzano	Marlengo	B	—	1
Id.	Scena	B	—	1
Id.	Tirolo	B		2
Id.	Ultimo	B	—	1
Chieti	Lettopalena	B	3	—
Id.	Palena	B	11	—
Cremona	Acquanegra Cremonese	B	1	—
Id.	Annicco	B	1	—
Id.	Capella Cantone	B	1	—
Id.	Crema	B	1	—
Id.	Cremona	B	1	—
Id.	Gabbioneta	B	1	—
Id.	Gombito	B	1	—
Id.	Montodine	B	1	—
Id.	Pieve d'Olmi	B	1	—
Id.	Soncino	B	3	—
Id.	Spinadesco	B	1	—
Id.	Vescovato	B	1	—
Id.	Voltido	B	1	—
Ferrara	Comacchio	B	—	1
Id.	Ferrara	B	—	1
Foggia	Cerignola	Cap	16	—
Id.	Lucera	O Cap	1	—
Id.	Manfredonia	B	—	1
Id.	Monte Sant'Angelo	Cap	31	—
Id.	Sannicandro Garganico	Cap	5	—
Id.	San Severo	Cap	25	—
Id.	Serracapriola	Cap	1	—
Id.	Torremaggiore	[illegible]	3	—
Id.	Vieste	Cap	7	—
Forlì	Cesena	B	8	—
Id.	Forlì	B	1	—
Id.	Forlimpopoli	B	—	1
Id.	Gambettola	B	1	—
Id.	Longiano	B	1	—
Id.	Meldola	B	1	—
Id.	Rimini	B	4	—
Id.	San Mauro	B	2	—
L'Aquila	Rivisondoli	B	—	2
Latina	Aprilia	B	1	—
Id.	Gaeta	B	1	—
Id.	Cisterna	B	1	—
Livorno	Bibbona	B	1	—
Lucca	Lucca	B	1	—
Id.	Capannori	B	1	—
Id.	Forte dei Marmi	B	1	—
Id.	Pescaglia	O	1	—
Lucca	Altopascio	B	—	1
Mantova	Marmirolo	B	1	1
Id.	Borgofranco sul Po	B	—	2
Milano	Bellinzago	B	2	—
Id.	Gorgonzola	B	1	—
Id.	Lacchiarella	B	1	—
Id.	San Zenone al Lambro	B	1	—
Id.	Turano Lodigiano	B	1	—
Id.	Vernate	B	1	—
Modena	Concordia	B	1	—
Id.	Formigine	B	—	1
Id.	Lama Mocogno	B	—	1
Novara	Casalino	B	1	—
Id.	Granozzo	B	1	—
Id.	Bellinzago	B	1	—
Id.	Novara	B	1	—
Id.	Cameri	B		1
Id.	Piedimulera	B	—	1
Parma	Collecchio	B	1	2
Id.	Fontanellato	B	—	1
Id.	San Secondo	B	—	1
Pavia	Santa Cristina e Bissone	B	2	—
Id.	Pavia	B	1	—
Id.	Villa Biscossi	B	1	—
Id.	Palestro	B	1	—
Id.	Giussago	B	3	—
Id.	Mortara	B	1	—
Id.	Bastida Pancarana	B	1	—
Id.	San Cipriano Po	B	1	—
Id.	Zerbolò	B	2	—
Id.	Valeggio	B	2	—
Id.	Villanova d'Ardenghi	B	1	—
Id.	Villanterio	B	1	—
Id.	Gambolò	B	1	1
Id.	Alagna	B	1	—
Id.	Vellezzo Bellini	B	1	—
Id.	Gerenzago	B	1	—
Id.	Tromello	B	3	—
Id.	San Giorgio Lomellina	B	1	—
Id.	Zeme Lomellina	B	1	—
Id.	Albuzzano	B	1	—
Id.	Vidigulfo	B	1	—
Id.	Garlasco	B	2	—
Id.	Zinasco	B	1	—
Id.	Castello d'Agogna	B	1	—
Id.	Gropello Cairoli	B	2	—
Id.	Torre d'Isola	B	2	—
Id.	Genzone	B	1	—
Id.	Confienza	B	1	—
Id.	Sommo	B	1	1
Id.	Cilavegna	B	1	—
Id.	Filighera	B	1	—
Id.	Mede	B	1	—
Id.	Mezzana Bigli	B	1	—
Id.	Linarolo	B	3	—
Id.	Cura Carpignano	B	1	—
Id.	Lardirago	B	1	—
Id.	Spessa Po	B	1	—
Id.	Scaldasole	B	1	—
Id.	Torreberetti	B	—	1
Pesaro e Urbino	Orciano	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: Aborto epizootico			
Pesaro e Urbino	Sassocorvaro	B	—	2
Id.	Sant'Angelo in Lizzola	B	—	1
Id.	Urbino	B	1	1
Id.	Cagli	B	—	1
Pescara	Pescara	B	1	—
Piacenza	Alseno	B	2	—
Id.	Besenzone	B	1	—
Id.	Borgonovo	B	3	—
Id.	Cadeo	B	1	—
Id.	Calendasco	B	2	—
Id.	Castel San Giovanni	B	—	2
Id.	Gazzola	B	1	—
Id.	Gossolengo	B	1	—
Id.	Monticelli	B	1	—
Id.	Piacenza	B	1	—
Id.	Podenzano	B	3	1
Id.	Rivergaro	B	1	—
Id.	Sarmato	B	2	—
Id.	San Giorgio Piacentino	B	1	—
Id.	San Pietro in Cerro	B	1	—
Id.	Ziano Piacentino	B	1	—
Pisa	Castelfranco di Sotto	B	—	1
Id.	Pisa	O	1	—
Id.	San Giuliano Terme	B O	2	—
Pistoia	Larciano	B	1	—
Id.	Monsummano	B	1	—
Id.	Pistoia	B	1	—
Ravenna	Ravenna	B	—	1
Reggio Emilia	Reggio nell'Emilia	B	—	1
Roma	Arcinazzo Romano	Cap	1	—
Id.	Capranica Prenestina	Cap	1	—
Id.	Fiano Romano	B	—	1
Id.	Monte Compatri	B	—	1
Id.	Roma	B	8	—
Rovigo	Adria	B	4	1
Id.	Contarina	B	1	—
Id.	Donada	B	1	—
Id.	Fiesso Umbertiano	B	1	—
Id.	Lendinara	B	1	1
Id.	Lusia	B	—	1
Id.	Occhiobello	B	1	—
Id.	Papozze	B	3	—
Id.	Pincara	B	1	—
Id.	Porto Tolle	B	1	—
Id.	Rovigo	B	1	—
Sondrio	Albosaggia	B Cap	17	—
Id.	Aprica	B	9	—
Id.	Buglio in Monte	B	1	—
Id.	Bormio	B	1	—
Id.	Chiavenna	B	1	—
Id.	Civo	Cap	3	—
Id.	Faedo	B	1	—
Id.	Gordona	B	—	1
Id.	Grosio	B	2	—
Id.	Menarola	Cap	1	—
Id.	Montagna	B	1	—
Id.	Morbegno	B	1	—
Id.	Piateda	B Cap	1	—
Id.	Prata Camportaccio	B	—	2
Id.	Sondrio	B	4	—
Sondrio	Teglio	B	1	—
Id.	Tirano	B	1	—
Id.	Tresivio	B Cap	4	—
Id.	Villa di Tirano	B	1	—
Torino	San Secondo di Pinerolo	B	1	—
Udine	Azzano Decimo	B	1	—
Id.	Forgaria	B	—	2
Varese	Ternate	B	1	—
Id.	Varano Borghi	B	1	—
Id.	Varese	B	1	—
Vercelli	Trino Vercellese	B	1	—
Verona	Isola della Scala	B	—	1
Vicenza	Camisano	B	—	1
Id.	Dueville	B	—	1
Id.	Malo	B	—	1
Id.	Montegalda	B	—	1
Id.	Sarego	B	—	1
			403	61
	Setticemia emorragica			
Padova	Anguillara Veneta	O	—	1
	Tubercolosi			
Bergamo	Pradalunga	B	—	1
Bolzano	Bolzano	B	—	2
Livorno	Pianosa Isola	B	1	—
			1	3
	Diarrea dei vitelli			
Pesaro e Urbino	Urbino	B	—	1
Id.	Maiolo	B	—	2
Id.	Pesaro	B	—	1
			—	4
	Peste aviaria			
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	P	2	—
Benevento	Sant'Agata dei Goti	P	—	2
Id.	Paolisi	P	—	3
Id.	Pannarano	P	—	3
Id.	San Bartolomeo in Galdo	P	—	5
Id.	Buonalbergo	P	—	4
Id.	Ceppaloni	P	—	6
Id.	Molinara	P	—	2
Id.	Castelfranco in Miscano	P	—	1
Id.	Airola	P	—	3
Id.	Montefalcone in Val Fortore	P	—	4
Id.	Cusano Mutri	P	—	2
Id.	Ginestra degli Schiavoni	P	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Peste aviaria*			
Caserta	Caserta	P	—	1
Forlì	Cesena	P	—	1
Frosinone	Castelliri	P	—	1
Novara	Novara	P	—	1
Id.	Casaleggio	P	—	1
Torino	Moncalieri	P	—	9
			2	50
	Colera dei polli			
Novara	Novara	P	—	1
Nuoro	Tertenia	P	—	1
				2
	Laringo tracheite infettiva dei polli			
Palermo	Polizzi Generosa	P	8	3
Pistoia	Montecatini Terme	P	—	2
Id.	Pieve a Nievole	P	1	
Id.	Serravalle Pistoiese	P	1	—
			10	5

RIEPILOGO
dal 16 al 31 ottobre 1951, n. 20

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	20	47	52
2	Carbonchio sintomatico	2	2	2
3	Afta epizootica	42	201	349
4	Malrossino dei suini	51	219	411
5	Peste e setticemia dei suini	19	37	48
6	Morva	1	4	5
7	Rabbia	10	14	16
8	Rogna	6	11	12
9	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	8	16	18
10	Aborto epizootico	37	215	464
11	Setticemia emorragica	1	1	1
12	Tubercolosi	3	3	4
13	Diarrea dei vitelli	1	3	4
14	Peste aviaria	7	19	52
15	Colera dei polli	2	2	2
16	Laringo tracheite infettiva dei polli	2	4	15

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(34)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a quattro posti di referendario del Consiglio di Stato, indetto con decreto 14 luglio 1951.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 14 luglio 1951, con il quale è stato bandito un concorso per titoli e per esami a quattro posti di referendario del Consiglio di Stato;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Visto l'art. 8 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio di Stato;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a quattro posti di referendario del Consiglio di Stato, bandito col citato proprio decreto del 14 luglio 1951, è così costituita;

Presidente:

S. E. Severi dott. Leonardo, Presidente del Consiglio di Stato.

Componenti:

Gallo prof. dott. Mario, consigliere di Stato;
Jandolo dott. Eliseo, consigliere di Stato;
Torrente dott. Andrea, consigliere di Cassazione;
Santoro Passarelli prof. avv. Francesco, ordinario di diritto privato.

Il dott. Carlo De Nardo, vice prefetto ispettore, in servizio presso il Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è incaricato delle funzioni di segretario della Commissione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 gennaio 1952

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1952.
Registro Presidenza n. 58, *foglio n.* 309 — FERRARI

(645)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.